

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro

CIRCOLARE N.14/2000

Roma, 15 marzo 2000

ALLE DIREZIONI REGIONALI e PROVINCIALI
DEL LAVORO
LORO SEDI

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

**DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI
LAVORO
Divisione V**

Prot. n. 5/25873/cons.

OO.SS. DEI DATORI DI LAVORO
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DEI:
-CONSULENTI DEL LAVORO
-AVVOCATI E PROC. LEGALI
-DOTTORI COMMERCIALISTI
-RAGIONIERI E PERITI COMM.

OGGETTO: attività dei CED in materia di adempimenti per l'amministrazione del personale dipendente da imprese. Legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni.

Com'è noto, con l'art. 58, comma 16, della legge 17 maggio 1999, n.144, (delega per la Finanziaria 1999), che ha parzialmente integrato la legge 12/79, il legislatore, preso atto delle realtà produttive attualmente operanti, ha inteso assicurare la legittimità dei servizi liberamente organizzati nel mercato, i quali naturalmente dovranno avvalersi, nei termini successivamente specificati, dell'opera dei professionisti di cui alla citata legge 12/79.

La disciplina sopravveniente ripropone il riferimento al concetto giuridico di piccola impresa che non ha valenza univoca, ma differenziata a seconda della fonte (dal codice civile alla normativa europea) e del fine per cui sono dettate specifiche disposizioni.

Dal combinato disposto della previgente disciplina (richiamata L. 12/1979) e della novella introdotta con il citato art. 58, comma 16, deriva – per lettura testuale e senza problemi interpretativi – che le imprese artigiane e quelle di piccole dimensioni possono organizzare il servizio di paghe e contributi relativo ai propri dipendenti o attraverso proprie strutture interne o affidandolo ad appositi CED costituiti o promossi dalle associazioni di categoria con strutture autonome nelle formule previste dalla legislazione.

Questa facoltà è esercitabile sia dalle imprese iscritte alle associazioni che organizzano i Centri-servizio che da quelle non iscritte.

Detti CED per l'elaborazione di paghe e contributi possono avvalersi dei professionisti indicati nel 1° comma dell'art. 1, legge n. 12 del 1979 citata, anche in forma subordinata, salve eventuali incompatibilità aliunde stabilite (solitamente nelle specifiche discipline professionali), rilevanti, perciò, solo ai fini di queste diverse normative.

Inoltre, sono legittime – in forza della disciplina sopravveniente – strutture di CED costituite dai professionisti indicati nell'art. 1, comma 1, della legge n. 12 del 1979: consulenti del lavoro, avvocati, dotti commercialisti, ragionieri e periti commerciali, i quali sono tenuti al versamento della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA.

Per ciò che concerne il regime delle imprese con oltre 250 addetti, la novella sottolinea che ove le più volte richiamate attività di paghe e contributi ed operazioni connesse non vengano svolte direttamente dal datore di lavoro e dai suoi preposti, possono essere legittimamente svolte da CED esterni costituiti nelle forme previste dalla legislazione sia direttamente dalle imprese interessate, sia in modo autonomo: laddove il CED sia costituito nell'ambito di un gruppo di imprese, l'attività del medesimo potrà essere svolta nei confronti di tutte le aziende facenti parte del gruppo, anche per quelle con un organico inferiore a 250 addetti. La nozione di "gruppo" è quella che si evince dall'art. 2359 c.c.

In tali ipotesi tuttavia i CED sono obbligati ad essere assistiti da uno dei più volte richiamati professionisti di cui al 1° comma delle legge n. 12 del 1979 sulla base di diverse tipologie contrattuali (rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, o parasubordinato, salvo, come evidenziato, i precetti degli ordinamenti professionali).

Una considerazione più analitica va riferita al tema della definizione dimensionale delle imprese accolta dal

legislatore della novella ai fini, ovviamente, della specifica disciplina. E' noto che, come già precedentemente evidenziato, tale definizione non è univoca ma subisce mutamenti, anche in fonti normative di pari dignità giuridica, in funzione degli ambiti per cui sono dettate le diverse disposizioni, che, a volte, concorrono nella disciplina di alcune fattispecie, in tali casi ponendo perciò problemi interpretativi.

Orbene, le imprese al di sotto dei 250 addetti e non rientranti nella fattispecie prevista dal comma 4, art. 1 della legge n. 12 del 1979, possono organizzare il servizio di paghe e contributi relativi ai propri dipendenti attraverso le proprie strutture interne all'uopo preposte, ovvero possono avvalersi dei professionisti indicati nel 1° comma dell'art. 1, legge n. 12 del 1979, e comunque possono utilizzare anche CED costituiti o promossi dalle organizzazioni di categoria a cui sono iscritte, sia con strutture alle dirette dipendenze delle organizzazioni datoriali stesse, sia con strutture autonome, costituite in forma societaria o consortile. Data questa particolare configurazione che assumono, detti CED, per l'elaborazione di paghe e contributi, devono essere assistiti da uno o più soggetti di cui al citato 1° comma anche in forma subordinata, laddove consentito dalle rispettive leggi professionali.

In proposito, si ritiene di sottolineare come la diversificazione sopra operata tra "piccole imprese" (comma 4, art. 1, legge 12/79), imprese al di sotto delle 250 unità e imprese con oltre 250 addetti, sia riconducibile all'esigenza di contemperare la tendenza pluralista in tema di concorrenza, conseguenza, peraltro, della liberalizzazione del mercato in linea con le direttive europee, e la finalità di garantire che tutta la sequenza degli adempimenti in materia di lavoro si svolga sotto l'egida di soggetti qualificati.

Pertanto, con riferimento all'art. 58, comma 16, appaiono superate le questioni giuridiche che hanno caratterizzato la controversia conclusa con l'annullamento della circolare n. 82/86 in quanto il Ministero è stato espressamente delegato a definire criteri per la concreta attuazione del dettato legislativo come novellato.

Se si raffronta il campo di applicazione precedentemente precisato con quello definito nel nuovo testo dell'art. 58, n. 16 l. n. 144 del 1999 cit., si rileva che il legislatore del 1999 ha aggiunto alle attività concernenti il calcolo e la stampa relativi "agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti" anche "l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie" (ad esempio software).

Inoltre, la formulazione relativa ai soggetti che possono costituire o promuovere Centri elaborazione dati (CED) rafforza le garanzie in merito alla necessaria presenza dei professionisti indicati dalla legge n. 12 del 79, senza ostacolare le libere forme giuridiche che i CED possono assumere.

In altre parole, con la nuova formulazione non sono stati previsti limiti o vincoli per quanto attiene alla costituzione o promozione dei CED nell'ambito o al di fuori di strutture associative imprenditoriali. Unico presupposto necessario per la legittimità di liberi Centri siffatti è l'effettiva presenza e/o partecipazione degli anzidetti professionisti di cui alla citata l. n. 12 del 1979 anche in forma subordinata: questa soluzione interpretativa è anche conforme ai principi generali dell'ordinamento interno ed europeo sulle libertà di iniziativa e di concorrenza.

Fermo, quindi, che la ratio della disciplina legale è nel senso della tutela e garanzia della collaborazione dei professionisti, specificatamente indicati nell'art. 1 l. n. 12 del 79, non si può affermare che il legislatore del 1999 abbia inteso sconvolgere le realtà produttive attualmente operanti: ha, invece, inteso confermare la legittimità/efficacia di servizi liberamente organizzati nel mercato, naturalmente sempre avvalendosi dell'opera dei professionisti di cui all'art. 1 della più volte citata L. n. 12 del 1979.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO

(Dott. Raffaele Morese)